



COPIA

C.C. Nr. 29 30/07/2020	Oggetto: Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) - anno 2020
---	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria, Convocazione Prima, Seduta pubblica

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella Sede Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ROSSET Camillo - SINDACO	Sì
2. PONT Ennio Sergio - Consigliere	Sì
3. BRUNIER Fabio - Assessore	Sì
4. DOMANICO Remo - Consigliere	No
5. FAVRE Edy - Consigliere	No
6. GIARDINI Massimo - Consigliere	Sì
7. GRANGE Gian Marco Giuseppe - Consigliere	Sì
8. MILLIERY Margaretha - Consigliere	No
9. OTTOLENGHI Laura - Consigliere	Sì
10. VUILLERMOZ Remo - Consigliere	Sì
11. GRANGE Marco - Consigliere	Sì
12. NICCO Francesca Amalia - Consigliere	No
13. CARLON Edda - Consigliere	Sì
14. ROUX Aldo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	4

Assiste il Segretario Comunale Ubaldo Alessio CERISEY.

Assume la Presidenza il SINDACO ROSSET Camillo.

Constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERE DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

**Parere Favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ubaldo Alessio CERISEY**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ~~ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA~~ AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3° DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ

**Parere Favorevole: Il RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Ubaldo Alessio CERISEY**

Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) - anno 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Vista la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

Considerato che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

Considerato che con la legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 all'art. 106 è stato aggiunto il comma 3-bis che dispone la proroga del termine la 30 settembre 2020 per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per

cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Udito il Sindaco illustrare che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

Considerato che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756), termine successivamente posticipato al 30 settembre 2020;
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle

fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);

- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

Considerato che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

Considerato che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019.

Considerato che, nel 2019, il Comune di Nus aveva previsto l'applicazione solo dell'IMU, sulla base delle seguenti aliquote:

IMU

DETTAGLIO	ALIQUOTA
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille

Considerato che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI applicate nel 2019 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data odierna;

Visto il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 18 dicembre 2019, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16 aprile 2020 e n. 24 del 21 maggio 2020;

Visto il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 49 bis della l. r. 54/98;

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 3, comma 3° del vigente Regolamento Comunale di Contabilità espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Proceduto a votazione in forma palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

- Votanti: 10;
- Astenuti: 0;
- Favorevoli: 10;
- contrari: 0;

DELIBERA

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	Esclusi
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esclusi
Terreni agricoli	Esclusi
Aree edificabili	7,60 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,60 per mille
Altri fabbricati	7,60 per mille

3. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
4. **di dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
5. **di considerare** validi, ai fini dell'Imposta municipale propria, i valori medi delle aree edificabili approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 14 febbraio 2019;
6. **di dare atto** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;

7. **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;
8. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
9. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ROSSET Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ubaldo Alessio CERISEY

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R. 7.12.1998 n.54, viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e precisamente in data odierna.

NUS, lì 06/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ubaldo Alessio CERISEY

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

NUS, lì 06/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ubaldo Alessio CERISEY

	PREVISTO DA L.160/2019	Brissogne		Charvensod		Fenis		Gressan		Jovencan		Nus		Pollein		Quart		Saint-Christophe		Saint-Marcel	
		IMU	TASI	IMU	TASI	IMU	TASI	IMU	TASI	IMU	TASI	IMU	TASI	IMU	TASI	IMU	TASI	IMU	TASI	IMU	TASI
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'Imu	Escluse		Escluse		Escluse		Escluse		Escluse		Escluse		Escluse		Escluse		Escluse		Escluse	
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento	4,00	0,50	4,00	0,70	4,00	0,00	3,50	0,25	4,00	1,00	4,00	0,00	4,00	0,70	4,00	0,80	4,00	0,35	4,00	0,30
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)	0,00	0,50	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,80	0,00	0,35	0,00	0,30
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento	Esenti		Esenti		Esenti		Esenti		Esenti		Esenti		Esenti		Esenti		Esenti		Esenti	
Aree edificabili	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,25	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,70	7,60	0,40	7,60	0,35	7,60	0,20
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (AZZERIAMO TASI?)	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille	7,60	0,50	7,60	0,70	7,60	0,00	7,60	0,25	7,60	1,00	7,60	0,00	7,60	0,70	7,60	0,50	7,6	0,35 (Ad eccezione dei D2 che ha lo 0,13 per mille)	7,60	0,20
Immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	...per mille, imposta da ridurre al 75 per cento (aliquota applicabile, per mille)	7,60	0,50	7,60	0,70	7,60	0,00	7,60	0,25	7,60	1,00	7,60	0,00	7,60	0,70	7,60	0,80	7,6	0,35	7,60	0,30
Fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille con possibilità di azzeramento	Esenti		Esenti		Esenti		Esenti		Esenti		Esenti		Esenti		Esenti		Esenti		Esenti	
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento	7,60	0,50	7,60	0,70	7,60	0,00	7,60	0,25	7,60	1,00	7,60	0,00	7,60	0,70	7,60	0,80	7,6	0,35	7,60	0,30
immobili situati in frazioni non raggiungibili (vedere descrizione prevista nelle delibere di approvazione aliquote TASI - definendo in modo preciso le località o fogli di mappa esclusi)														7,60	0,40			7,6	0	7,60	0,00
Immobili inagibili o in ristrutturazione		7,6	0,5	7,60	0,70	7,60	0,00	7,60	0,25	7,60	1,00	7,60	0,00	7,60	0,70	7,60	0,00	7,60	0,35	7,60	0,30

APPUNTI AULTERIORI CASI PARTICOLARI PREVISTI DAI COMUNI

QUART
RIDUZIONI TASI PER FASCE ISEE NUCLEI FAMILIARI
RIDUZIONE TASI 2/3 AIRE
RIDUZIONE IMPOSTA AL 75% - PER CANONE CONCORDATO
POLLEIN
ALIQUOTA TASI FRAZIONI ALTE COMUNE 0,4
ESENTI TASI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO PER LOCALI DEL COMUNE
BRISOGNE
ALIQUOTA IMU 6 per mille COMODATI ESCLUSI A1, A8, A9
ALIQUOTA IMU 6 per mille IMMOBILI ADIBITI ATTIVITA' COMMERCIALI SOPRA 800 M
RIDUZIONE TASI 50% COMODATI IMPONIBILE ESCLUSI A1, A8, A9
RIDUZIONE TASI 2/3 AIRE
RIDUZIONE 30% TASI UNICO OCCUPANTE
RIDUZIONE 30% TASI USO STAGIONALE
RIDUZIONE 30% TASI LOCALI DIVERSI DA ABITAZIONE E AREE SCOPERTE USO STAGIONALE O NON CONTINUATIVO MA RICORRENTE
RIDUZIONE IMPOSTA AL 75% - PER CANONE CONCORDATO
RIDUZIONE 50% TASI FABBRICATI INAGIBILI
RIDUZIONE 50% TASI FABBRICATI STORICI

GRESSAN
Particolari aree edificabili TASI azzerata fino all'effettiva edificazione
JOVENCAN
Particolari aree edificabili TASI azzerata fino all'effettiva edificazione
SAINT-CHRISTOPHE
RIDUZIONE 50% BASE IMPONIBILE COMODATI IMPONIBILE TASI ESCLUSI A1, A8, A9 6 per mille
RIDUZIONE TASI 100% IMMOBILI SITI IN FRAZIONI NON RAGGIUNGIBILI PER ALMENO 4 MESI CONSECUTIVI
RIDUZIONE TASI 2/3 AIRE
TASI NON DOVUTA PER INAGIBILI E IN RISTRUTTURAZIONE
SAINT-MARCEL
ESCLUSIONE TASI FABBRICATI con riduzione tari per mancato svolgimento servizio
ESCLUSIONE TASI A FABBRICATI ISOLATI TIPO MAYEN
ESCLUSIONE TASI PER IMMOBILI INAGIBILI O IN RISTRUTTURAZIONE